Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Servizio Strade
Ufficio Viabilità – Manutenzioni – Interventi Rapidi

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Istruttore: geom. Gianluca Rivolta

Ord. nr 400 viab - 2026 **data del protocollo**

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Viste:

- la disposizione dirigenziale nr 46 del Settore Segreteria Generale – Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa (atti nr prot. gen. 147044/2026) che prevede il mercato cittadino dei settori non alimentari di piazza Trento e Trieste:
  - il giorno 29 novembre 2026 quale recupero del mercato non svolto il giorno 03 settembre 2026 in occasione degli eventi legati alla manifestazione *"Monza fuori GP 2026"*
  - i giorni 13 e 20 dicembre 2026, quali mercati straordinari
- il parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale per il Commercio sulle aree pubbliche atti nr prot. gen. 88604/2026.

COMUNE DI MONZA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0220779/2026 del 18/11/2026
Class.: 6.7 «VIABILITÀ»
Firmatario: CARLO MARIA NIZZOLA

Rilevata la necessità di occupare la sede stradale e le aree di sosta per consentire il regolare svolgimento delle attività mercatali citate in premessa, garantendo la sicurezza degli operatori e dell'utenza, è necessario procedere alla chiusura del tratto di strada per garantire la sicurezza alle attività previste.

Richiamati:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferiscono all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992.

Considerando altresì che:

- il d.lgs. 285/1992 definisce *"strada"* l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa,
- ai fini dell'attribuzione giuridica di strada è sufficiente quindi che una sia soggetta permanentemente e abitualmente al transito di un numero indeterminato di veicoli e pedoni, ovvero che colleghi 2 luoghi entrambi pubblici.

Ravvisata la necessità di prevedere modifiche viabilistiche al comparto sia per garantire il normale flusso dei mezzi di soccorso che per garantire la normale circolazione dei veicoli dei residenti, ovvero la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza degli operatori e l'incolumità degli utenti della strada.

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività di manutenzione e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori o concessori

O R D I N A

a) i giorni

- **29 novembre 2026**
- **13 dicembre 2026**
- **20 dicembre 2026**

dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e comunque sino al termine delle operazioni di smantellamento delle strutture relative alle attività mercatali in premessa, a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 nessuno escluso:

- è vietata la circolazione in p.zza Centemero e Paleari
- è vietata la sosta con rimozione forzata:
  - in p.zza Centemero e Paleari
  - nelle aree adibite a parcheggio su ambo i lati di via A. Gambacorti Passerini

b) i giorni

- **29 novembre 2026**
- **13 dicembre 2026**
- **20 dicembre 2026**

dalle ore 08:00 alle ore 20:00, in deroga all'ordinanza nr 3822/2017:

è sospesa la disciplina della Zona a Traffico Limitato relativamente ai seguenti varchi:

- al varco 1 di via G. Piermarini;
- al varco 2 di via A. Gambacorti Passerini;

*****

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada, nessuno escluso, rispettare le prescrizioni del presente provvedimento oltre che le prescrizioni previste dalla segnaletica stradale, anche provvisoria, installata nel comparto e prevista da ulteriori atti volti alla disciplina viabilistica emessi a seguito di eventuali ulteriori eventi collaterali e non prevedibili alla data di predisposizione del presente provvedimento.

Durante il periodo di sospensione della circolazione indicato:

- dovrà essere comunque garantito il passaggio, in caso di necessità, dei mezzi di soccorso e del pronto intervento;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti di immettersi nelle aree interessate dalla manifestazione in premessa (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero si immettono su quella interessata dal presente provvedimento di arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione.

I N F O R M A

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento e sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, a carico del richiedente, dei prescritti segnali stradali.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.
A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

COMUNE DI MONZA

Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Servizio Strade
Ufficio Viabilità – Manutenzioni – Interventi Rapidi

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Istruttore: geom. Gianluca Rivolta

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO
Carlo Maria Nizzola
documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.

Ufficio Viabilità – Manutenzioni – Interventi Rapidi
Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza
E-mail: segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
E-mail: protocollo@comune.monza.it |Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969